

Oggetto: Parere in ordine alla possibilità per un dottore agronomo di svolgere funzioni di consulente del lavoro.

Ci viene richiesto di esprimere parere legale in merito alla possibilità per un soggetto avente il titolo di dottore agronomo di svolgere attività professionali di consulente del lavoro, tra cui la redazione di buste paga, redazione di modelli CUD e 770, nonché la cura, per conto del lavoratore dipendente, dei rapporti con i vari istituti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.).

In particolare, ci viene richiesto di verificare se una tale possibilità possa trovare fondamento giuridico nelle disposizioni di cui all'art. 2 *lett) f* della legge 7 gennaio 1976 n. 3 e dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992 n. 152.

1) La soluzione del problema sottoposto alla nostra attenzione, necessita, in primo luogo, della puntuale individuazione delle norme che regolano la particolare figura professionale di consulente del lavoro, allo scopo di verificare se le attività da esso svolte possano essere esercitate altresì da altre figure professionali, considerate dall'ordinamento ad esso assimilabili e pertanto anch'esse legittimate ad espletare i compiti propri di tale figura lavorativa.

In proposito, giova rammentare, innanzitutto, quanto disposto dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro, la quale, all'art. 1, stabilisce che *“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (...), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (...).”*

Successivamente, il comma terzo del medesimo articolo stabilisce che *“Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte all'albo di cui all'art. 8 della presente legge”*.

E' evidente, pertanto, che al fine di stabilire le modalità di iscrizione di un determinato soggetto all'albo professionale di consulente del lavoro, occorre individuare quali siano i requisiti richiesti dall'ordinamento per il conseguimento della relativa abilitazione professionale. Orbene, sul punto, dispone l'art. 3 della legge n. 12/79 il quale stabilisce che possono essere ammesse all'esame di stato quei soggetti che siano in possesso di determinati requisiti tra i quali quelli di cui alla lett d), ossia *“ il possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo gli indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”*.

Alla luce di tali disposizioni, appare evidente, pertanto, che la legge 11 gennaio 1979 n. 12 attribuisce una riserva di attività in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad albi (consulenti dal lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri) in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, e che tale riserva è estesa anche a tutti i compiti esecutivi connessi e conseguenti a tali adempimenti per i quali il consulente del lavoro, ferma restando la propria responsabilità, può avvalersi dei propri dipendenti.

In base a tali considerazioni, sembrerebbe, pertanto, legittimo affermare che laddove si volesse risolvere il problema de quo limitando l'analisi alla sola normativa finora rammentata, ossia della sola legge n. 12/79, dovrebbe senz'altro affermarsi la impossibilità per gli appartenenti alla categoria dei dottori agronomi e forestali di poter compiere atti relativi alla attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Alla luce di tale normativa, infatti, l'eventuale svolgimento di tale attività, si porrebbe in contrasto non solo con quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 12/79 - che nell'indicare quali sono le categorie professionali ritenute idonee a svolgere l'attività di consulente del lavoro non sembra menzionare la figura di dottore agronomo e forestale -, ma, altresì, con quanto stabilito dall'art. 3 lett. d) della medesima legge. Quest'ultimo, come si è avuto modo di verificare più sopra, nell'elencare i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di consulente del lavoro, infatti, non prevede alcun titolo di studio, né accademico né di scuola superiore, che sia in qualche modo riconducibile al settore agronomico e/o forestale.

In base all'art. 3, infatti, gli unici titoli che abilitino un soggetto allo svolgimento di mansioni di consulente del lavoro sono il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo gli indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

In virtù di tali previsioni normative, pertanto, pare fondato l'assunto secondo cui deve ritenersi illegittimo il comportamento di un dottore agronomo o di un dottore forestale che ponendo in essere atti di consulenza in materia di lavoro, violerebbe le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 12/79 in ordine ai requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività.

2) Tuttavia la corretta trattazione del problema necessita di considerare le successive vicende che hanno interessato la legge n. 12/79. Ci si riferisce in particolare alla legge 17 maggio 1999 n. 144, la quale è intervenuta a modificare e ad integrare il quadro normativo che la legge n. 12/79 aveva contribuito a delineare fino ad allora in merito alla attività di consulente del lavoro.

In particolare, l'art. 58, comma 16 di tale legge ha aggiunto all'art. 1 della legge 12/79 due ulteriori commi che disciplinano specificatamente *“lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma nonché (...) l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie”*.

In base al nuovo comma 5 dell'art. 1 della legge n. 12/79, quindi, *“le imprese di cui al quarto comma (ossia le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa) possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e promossi dalle rispettive associazioni di categoria (...). Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma”*.

Orbene, tralasciando in questa sede le varie problematiche interpretative e di legittimità che sono state avanzate da più ambienti nei confronti di tali modifiche, è opportuno evidenziare che l'art. 58 comma 16 suddetto, seppur confermando il ruolo e le prerogative dei consulenti del lavoro (e degli altri professionisti ad essi equiparati), ha provveduto, in sostanza, ad introdurre un “doppio binario” di gestione della elaborazione della documentazione in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In virtù di tale previsione, pertanto, è evidente che al fine di stabilire se un dottore agronomo o dottore forestale possa o meno svolgere attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti per una determinata azienda, occorre verificare innanzitutto quale sia il “tipo” di attività concretamente posta in essere da colui che riveste il ruolo di consulente del lavoro.

Nel procedere in un'analisi di tal fatta, è evidente che vero nodo gordiano del problema è essenzialmente quello di separare l'attività di consulenza propriamente detta da quella (che può certamente essere strumentale) di elaborazione e di stampa. Peraltro, a tal proposito giova rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale nella sentenza n.27848 dell'11.7.2001. In essa, infatti, si afferma che *“commette reato di cui all'art. 358 c.p. per esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro colui che non si limita ad eseguire compiti di natura esecutiva quali il mero calcolo o la semplice elaborazione dei dati, ma svolga mansioni di più alto livello professionale con ampia autonomia decisionale (quali gli adempimenti connessi all'assunzione ed al licenziamento di lavoratori, la tenuta del libro paga e matricola e dei libretti di lavoro, la compilazione del mod. 770, l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, la compilazione dei modelli DM10 per l'Inps); né costui può invocare la modificazione dell'art. 1 della legge n. 12 dell'1.11.1979, ad opera dell'art. 58, comma 16, della legge n. 144 del 17.5.1999 e la relativa circolare del Ministero del lavoro n. 14 del 15.3.2000, dal momento che la legge n. 144/99 ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p., ricomprendendo nella norma dell'art. 1 della legge n. 12/79 anche l'attività dei Centri di Elaborazione dati se non costituiti e composti con la presenza o l'assistenza di consulenti del lavoro”*.

Alla luce di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, quindi, è evidente che al fine di stabilire se esiste o meno la possibilità per un dottore agronomo e forestale di poter svolgere l'attività di consulente del lavoro, risulta essere di fondamentale importanza stabilire se esso debba adempiere a compiti meramente esecutivi, o, se al contrario sia chiamato a svolgere mansioni che, richiedendo l'applicazione di specifiche capacità professionali, necessitino della relativa qualifica di consulente del lavoro ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 12/79. In proposito, sembra chiaro che, esso potrà svolgere tutte quelle attività esecutive di natura meramente informatica ed amministrativa che non necessitino di un previo lavoro intellettuale e che pertanto non richiedano il possesso di requisiti propri degli appartenenti alla categoria professionale dei consulenti del lavoro.

Dall'analisi normativa e giurisprudenziale appena effettuata, sembrerebbe pertanto legittimo affermare, che in virtù della “riserva di competenza” prevista dalla legge n. 12/79 in favore degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti iscritti negli albi ad esso equiparati, un soggetto che sia in possesso del titolo di dottore agronomo o di dottore forestale, non sia in realtà legittimato a redigere buste paga, né ad intrattenere rapporti con gli istituti di previdenza, né a redigere modelli 770, CUD ecc. Tale possibilità, infatti, sembrerebbe essere esclusa dalla difficoltà di poter ricomprendere tali tipi di attività tra quelli di mero calcolo e di semplice elaborazione dati.

b) Peraltro, sul punto, appare opportuno effettuare una ulteriore considerazione in merito a quanto disposto dall'art. 1, primo comma della legge n. 12/79.

Come già si è avuto modo di constatare *sub I)*, tale articolo, prevede che tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori, possano essere, alternativamente, svolti da tre diversi soggetti e cioè, da professionisti esterni alla struttura aziendale – e cioè da consulenti del lavoro iscritti nel relativo albo; dai cd. Centri di Elaborazione Dati (CED) secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo in ordine alla composizione degli stessi, e cioè in considerazione dell'obbligo di rivolgersi a CED costituiti da soli consulenti abilitati, nel caso di aziende con meno di 250 addetti, e della possibilità di rivolgersi a CED di cui solamente una o più persone siano in possesso della iscrizione all'albo di consulente del lavoro, nel caso di aziende con oltre 250 addetti; nonché dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo dei propri dipendenti.

In base a tale ultima previsione, quindi, sembrerebbe ipotizzabile, anche per un dottore agronomo o per un dottore forestale, lo svolgimento di mansioni in materia di consulenza, previdenza ed assistenza sociale, laddove esso sia datore di lavoro, e quindi titolare dell'azienda, oppure nel caso in cui si trovi legato ad essa in virtù di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, con speciale riferimento al caso de quo, sembrerebbe potersi affermare la possibilità per un dottore agronomo e forestale, di poter curare gli adempimenti in materia di lavoro, ivi compresa quella di redigere buste paga, intrattenere rapporti con gli enti di previdenza e di redigere modelli 770 e CUD, solo laddove esso presti la sua opera, non in veste di consulente chiamato appositamente dall'azienda, ma, al contrario, in qualità di dipendente o di titolare della stessa.

Come evidenziato più sopra, infatti, una tale possibilità sembrerebbe trovare il proprio fondamento giuridico nella specifica previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 12/79.

3) Concludendo, dal quadro normativo appena delineato, sembrerebbe che la generica attribuzione compiuta dall'art. 2 lett f) della legge n. 3/76, secondo cui sarebbero di competenza dei dottori agronomi e forestali *“i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne dei fondi rustici”*, potrebbe, in realtà dirsi superata dalla specifica disciplina di settore contenuta nelle leggi n. 12/79 e n. 144/99, nonché dagli stessi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.

In altre parole, la norma di cui all'art. 3 lett. f) della legge n. 3/76 vista nella propria oggettività giuridica, potrebbe sembrare attribuire ai dottori agronomi e forestali le mansioni in materia di lavoro quantomeno con riferimento alle imprese ed aziende agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Tuttavia, nell'interpretare tale disposizione, occorre tener conto, non solo della precipua individuazione delle categoria di professionisti ritenuti idonei a svolgere attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuata dalla legge n. 12/79, ma, altresì, dei limiti “applicativi” delineatisi a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione.

Un dottore agronomo, quindi, potrà dirsi legittimato a svolgere mansioni di consulente del lavoro, oltre che nella specifica ipotesi in cui sia egli stesso datore di lavoro o sia dipendente della azienda, solo laddove sia possibile ritenere le attività da esso svolte quali compiti di mera natura esecutiva e solo laddove le stesse non richiedano l'esplicazione di un preventivo lavoro intellettuale, quale può essere, ad esempio, la determinazione sulla scorta della relativa legislazione vigente dello stipendio netto di ogni lavoratore.

Il Responsabile del servizio legale
Il Vicepresidente
Sandro Castelli